

**DECRETO 5 agosto 2008**  
**Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante**  
**agli ufficiali giudiziari.**

(Pubblicato sulla G.U. n. 276 del 25.11.2008)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

- ✓ Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di
- ✓ giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;
- ✓ Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;
- ✓ Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
- ✓ Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2005-30 giugno 2008, e' pari a +7.3;
- ✓ Visto il decreto interdirigenziale del 17 luglio 2008, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

**DECRETA:**

**Art. 1.**

1. L'indennità, di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

- a) fino a 6 chilometri €1,57;
- b) fino a 12 chilometri €2,90;
- c) fino a 18 chilometri €3,93;
- d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di €0,84.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

- a) fino a 10 chilometri €0,43;
- b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri €1,06;
- c) oltre i 20 chilometri €1,57.

**Art. 2.**

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2008

Il capo Dipartimento  
Castelli

Il Ragioniere generale dello Stato  
Canzio